

4.10



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 2441 del 23/06/2017

Progetto	<p><i>Parere art. 9 D.M. 150/07</i></p> <p>Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project- Step 2). Parere CTVA 2370, del 21/04/2017, richiesta di revisione del parere.</p> <p>ID VIP 3398</p>
Proponente	<p>Raffineria di Gela SpA richiedente D.G.V.A.A.</p>

24

B

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge il 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTA la nota DVA n. 0011823 del 19.05.2017 acquisita agli atti con prot. CTVA n. 0001621 del 19.05.2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali chiede, in riferimento al “*Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela – seconda fase (G2 Project-Step 2)*” ed al parere della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali n. 2370 del 21.04.2017 acquisito con prot. 10030/DVA del 28.04.2017, di verificare la descrizione delle configurazioni del progetto ante operam e post operam e, in particolare, chiede di verificare se, come riportato nel parere CTVA n. 2370 del 21.04.2017, in fase post operam detto ciclo produttivo tradizionale viene mantenuto in alternativa al nuovo ciclo produttivo “*green*”; inoltre la DVA rappresenta la necessità che la Commissione VIA si esprima anche sulla relazione di riferimento, validandola o fornendo indicazioni per la validazione, secondo quanto previsto dall'articolo 29-quater, comma 1, lettera m del D.lgs. 152/06;

VISTO il parere n. 2022 del 11 marzo 2016 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha escluso dalla procedura di VIA il "progetto per l'avvio della produzione di biocarburanti (G2 Project)" presso la Raffineria di Gela;

VISTA la Determina Direttoriale di non assoggettabilità a VIA, prot. 0000090/DVA del 17/03/2016 relativa al progetto di "produzione di bio-carburanti innovativi e di elevata qualità da biomasse oleose";

VISTO il parere n. 2370 del 21.04.2017, acquisito con prot. DVA n. 10030 del 28.04.2017, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha espresso parere positivo, con prescrizioni, riguardo alla compatibilità ambientale del "Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project - Step 2)";

VISTA la nota DVA n. 0013435 del 07.06.2017 acquisita agli atti con prot. CTVA n. 0001841 del 08.06.2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali "rappresenta che, la Conferenza, nella riunione del 1° giugno 2017, ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito alla validazione della Relazione di riferimento alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC in data 23/05/2017, con nota prot. n. CIPPC-780, già trasmesso a codesta Divisione con nota del 25/05/2017 prot. n. 12313" e ribadisce la necessità che la Commissione Via si esprima su tale relazione;

VISTA la nota DVA n. 0014543 del 20.06.2017, acquisita al prot. CTVA n. 0002047 del 21.06.2017, con la quale la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha trasmesso la Relazione di riferimento e le successive integrazioni inviate dal Proponente;

VISTE le note ed i relativi allegati prot. n. RAGE/AD/140/T del 02.03.2017- RAGE/AD/171/T del 23.03.2017 - RAGE/AD/217/T del 13.04.2017, acquisite ai rispettivi protocolli DVA n. 0005013 del 03.03.2017 - 0007013 del 24.03.2017 - 0009115 del 18.04.2017;

per quanto riguarda il ciclo produttivo tradizionale

CONSIDERATO che

nel parere n. 2022 del 11 marzo 2016, riguardante il progetto per l'avvio della produzione di biocarburanti (G2 Project) presso la Raffineria di Gela, la Commissione Tecnica per le Valutazioni ambientali, sulla base di quanto descritto nel progetto preliminare e ribadito in modo chiaro nella nota integrativa dal Proponente, riporta in modo chiaro che "Il ciclo "green" che la Raffineria intende implementare al fine di produrre biocarburanti innovativi e di elevata qualità da biomasse oleose costituisce una modalità operativa alternativa allo schema tradizionale di raffinazione; pertanto la Raffineria potrà operare alternativamente con uno dei due cicli, quello tradizionale (già autorizzato con Decreto AIA DEC-MIN-236 del 21/12/2012 e successivi riesami DEC-MIN-219 e DEC-MIN-221 del 05/09/2014) o con quello "green" oggetto della presente procedura. il funzionamento contemporaneo dei due cicli produttivi (tradizionale e "green") non sarà possibile";

nella nota della Raffineria di Gela prot. n. RAGE/AD/347/T del 01.07.2016 inviata alla Direzione Generale, il Proponente, tra l'altro, comunica "di voler mantenere, nell'attuale stato di messa in sicurezza e conservazione, gli impianti di lavorazione oli minerali, in quanto intende conservare la possibilità di tornare ad esercirli, in relazione all'evoluzione dello scenario del mercato petrolifero";

per quanto riguarda la Relazione di Riferimento

CONSIDERATO che la relazione contiene le informazioni necessarie per effettuare un raffronto in termini quantitativi con la presenza nel suolo/acque sotterranee di sostanze o miscele pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272 /2008 al momento della cessazione definitiva delle attività industriale, nonché le metodiche di misurazione utilizzate per la definizione dei quantitativi sopra citati;







CONSIDERATO E VALUTATO che, come si evince dal parere della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali n. 2370 del 21.04.2017 e come ribadito con nota prot. n. 11606/Sta del 31.05.2017 dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, per quanto riguarda il procedimento di competenza, di cui all'art. 252 del D.Lgs 152/06, non si ravvisano condizioni ostative alla realizzazione dell'opera per quanto riguarda le aree interessate "Steam reforming" ed "Ex Turbogas", e che, in riferimento alle altre aree interessate dal Progetto "G2-project", le medesime sono comprese nel progetto di Bonifica delle acque di falda approvato con decreto del Ministero del 06 dicembre 2004 attualmente in corso di attuazione. Inoltre, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque comunica che sono attualmente in corso di istruttoria documenti inerenti l'analisi del rischio dei terreni e delle acque;






Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS


RITIENE







di ribadire quanto riportato nei pareri n. 2022 del 11 marzo 2016 e n. 2370 del 21 aprile 2017 e cioè che in fase post operam il ciclo produttivo tradizionale verrà mantenuto dal Proponente in alternativa al nuovo ciclo produttivo "green";




di validare la Relazione di Riferimento, in accordo a quanto deciso nella Conferenza di Servizi del 1 giugno 2017, alle condizioni di cui al Parere al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente) ASSENTE
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS) ASSENTE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA) 
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) 
Avv. Sandro Campilongo (Segretario) 
Prof. Saverio Altieri ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio 
Dott. Renzo Baldoni 
Avv. Filippo Bernocchi 

Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	